



### 1) Organizzatore e nozione di pacchetto turistico

Le crociere proposte nel presente Catalogo sono organizzate tecnicamente dalla MSC Crociere SpA (agente generale della Compagnia di Navigazione MSC Crociere SA), la cui sede è a Napoli, Via A. Depretis 31, Tel. 081/7942111, Numero Verde 800672112, in virtù di Autorizz. Giunta Regionale della Campania, Decreto Dirigenziale n° 82 del 04.03.2005. MSC ha il compito di organizzare tutti gli elementi dei viaggi. MSC si riserva il diritto di delegare, a sua discrezione, la commercializzazione dei viaggi proposti ad un agente esterno o ad una società affiliata. Farà fede soltanto la versione delle condizioni generali che verrà consegnata contestualmente al biglietto della crociera. Ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore ovvero che si protrae per un periodo di tempo comprendente una notte:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.

Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle "Informazioni", dalle condizioni di trasporto riportate sul biglietto di passaggio marittimo, nonché dal Catalogo o dal programma a stampa espressamente indicato.

### 2) Legge applicabile

Il presente contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali anche dalle clausole contenute nelle condizioni speciali consegnate al passeggero, nonché dal d. lgs. n. 206/2005, dalla Convenzione di Bruxelles del 1970 (C.C.V.), dalla Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e dalle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili.

### 3) Prenotazioni

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal passeggero che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende efficace, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell'Organizzatore. L'agenzia di viaggio venditrice in possesso dei necessari requisiti di legge potrà rilasciare al passeggero, ai sensi dell'art. 86 del d. lgs. n. 206/2005, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente comma. Si dà atto che l'Agenzia di Viaggio venditrice ha nei confronti dell'Organizzatore la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art. 1.3 della C.C.V. oltre che di venditore ex art. 83 del d. lgs. n. 206/2005 acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 cod. Cons. prima dell'inizio del viaggio.

### 4) Sistemazione a bordo

L'Organizzatore ha la facoltà di assegnare al passeggero una cabina diversa da quella fissata purché di caratteristiche

analoghe. Qualora prevista nell'ambito della crociera, la sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della Comunità Europea cui il relativo servizio si riferisce, l'Organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo una propria descrizione della struttura ricettiva o di informare altrimenti il passeggero, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

Eventuali specifiche esigenze di trasporto e/o alloggio e/o assistenza debbono essere dal passeggero manifestate e richieste all'atto della prenotazione e sono soggette a disponibilità.

### 5) Informazioni

Ai sensi del decreto legislativo n.206/05 l'Organizzatore fornirà in tempo utile prima dell'inizio del viaggio, direttamente o per tramite dei suoi Agenti, le indicazioni relative alla crociera non contenute nei documenti contrattuali o negli opuscoli informativi.

### 6) Pagamenti

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico, ivi inclusi i diritti di iscrizione e assicurativi. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza o contestualmente alla prenotazione nel caso in cui questa avvenga nei 30 giorni antecedenti alla partenza. In caso di mancato pagamento del saldo nel termine stabilito, all'Organizzatore e/o i suoi rappresentanti è espressamente attribuita la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

### 7) Quote

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, copia del quale viene consegnata al passeggero.

A - La quota comprende il posto nella cabina prescelta per tutta la durata della crociera, il vitto a bordo (prima e seconda colazione, the pomeridiano, pranzo, buffet di mezzanotte), il servizio trasporto bagagli nei porti di inizio e termine della crociera, i mezzi di imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà alla banchina. L'importo non comprende la quota di iscrizione, il contributo spese per la gestione amministrativa della polizza Europ Assistance (vedi punto 20), le bevande, le escursioni a terra nel corso della crociera, le Quote di Servizio al personale, spese di natura personale.

B - I Prezzi indicati in Catalogo potranno essere modificati fino a 20 giorni precedenti la partenza.

Tuttavia la compagnia si riserva il diritto di modificare i prezzi in ogni momento in conseguenza delle variazioni di:

- (B1) costi di trasporto aereo
- (B2) costo del carburante per la propulsione della nave
- (B3) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti.

Le variazioni potranno comportare aumenti o diminuzioni del prezzo di crociera. Nell'ipotesi (B1) la variazione sarà pari all'intero aumento del costo del trasporto come addebitato all'Organizzatore dal vettore aereo, nell'ipotesi (B2) pari al costo/aumento del carburante al barile per numero di passeggeri trasportati a bordo, nell'ipotesi (B3) pari all'intero importo dell'aumento di diritti ed imposte.

Se l'aumento del prezzo è maggiore del 10%, il Passeggero potrà recedere dal contratto e richiedere la restituzione del prezzo corrisposto (fatta eccezione per l'importo relativo



alle quote assicurative) mediante comunicazione scritta da inviare alla Compagnia entro 10 giorni dalla notizia di avvenuto aumento.

C - I prezzi devono intendersi per persona. Tuttavia, qualora a seguito di rinuncia o cancellazione da parte degli altri occupanti, il passeggero si trovi a essere unico occupante della cabina sarà dovuto il supplemento per cabina singola.

#### 8) Cessione del contratto

Il passeggero può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'Organizzatore o all'agente di viaggio, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, la impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza).

Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Organizzatore per il pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

#### 9) Modifiche - annullamenti prima della partenza

La revisione del prezzo del pacchetto turistico convenuto è ammessa in caso di variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. Il prezzo non potrà essere aumentato oltre il 10% del suo originario ammontare. Qualora l'aumento del prezzo superi tale ammontare, il passeggero può recedere dal contratto con conseguente applicazione di quanto previsto nell'art. 10.

Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. Prima della partenza l'Organizzatore può modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto dando immediato avviso in forma scritta al passeggero, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Il passeggero, se non accetta la proposta di modifica, può recedere dal contratto con conseguente applicazione di quanto previsto nell'art. 10.

Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti alcun onere a carico del passeggero, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza del valore tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il passeggero non l'accetta per un giustificato e comprovato motivo, l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni originariamente previste e quelle effettuate fino al momento del rientro anticipato.

È riconosciuta all'Organizzatore la facoltà di sostituire la nave prevista con altra di caratteristiche analoghe, nel caso ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, operativi o per altra ragionevole causa.

Per gli annullamenti prima della partenza diversi da quelli causati da forza maggiore, caso fortuito, da colpa del passeggero da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti di cui all' art. 11, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico

alternativo offertogli ai sensi delle successivo articolo 10, l'organizzatore che annulla (ex lett. e art. 33 D.lgs. 206/2005) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore tramite l'agenzia di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il passeggero sarebbe in pari data debitoria qualora fosse egli ad annullare.

#### 10) Recesso

Se il passeggero recede dal contratto nei casi previsti dall'art. 9, quest'ultimo ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza pagamento di supplemento o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo, o del rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso, della somma di denaro già corrisposta.

Il passeggero dovrà comunicare la propria scelta entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso della modifica, dell'aumento di prezzo o della cancellazione. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. In tutti gli altri casi in cui il passeggero si ritrae dai vincoli contrattuali assunti, sarà soggetto ad una penale pari alla Quota Assicurativa, con l'aggiunta di un importo variabile, a seconda del momento in cui quest'ultimo comunichi tale sua intenzione e precisamente:

- 10% del prezzo della crociera qualora la rinuncia avvenga nel periodo intercorrente tra i 60 e i 46 giorni antecedenti la data della partenza;
- 25% del prezzo della crociera qualora la rinuncia avvenga nel periodo intercorrente tra i 45 e i 31 giorni antecedenti la data della partenza;
- 50% del prezzo della crociera qualora la rinuncia avvenga nel periodo intercorrente tra i 30 e i 16 giorni antecedenti la data della partenza;
- 75% del prezzo della crociera qualora la rinuncia avvenga nel periodo intercorrente tra i 15 e i 6 giorni antecedenti la data della partenza.

Il passeggero che rinunci nei 5 giorni antecedenti la data di partenza oppure che non si presenti in tempo utile alla partenza oppure abbandoni la crociera già iniziata per qualsiasi motivo, non ha diritto ad alcun rimborso e dovrà corrispondere il prezzo intero.

Non ha altresì diritto ad alcun rimborso il passeggero che non possa effettuare la crociera per mancanza o irregolarità dei necessari documenti personali di espatrio nonché dei visti di soggiorno e di transito validi per tutti i paesi toccati dall'itinerario.

#### 11) Mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti

L'Organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto di 200 partecipanti, e sempre che ciò sia stato portato a loro conoscenza entro il termine di 15 giorni dalla data di partenza come previsto dai C.C.V. art. 10 comma 2. In tal caso l'Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione.

#### 12) Poteri del Comandante

Il Comandante della nave ha piena facoltà di procedere senza pilota, di rimorchiare e assistere altre navi in qualsiasi circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria, di toccare qualsiasi porto



(si trovi o meno lungo l'itinerario della crociera), di trasferire il crocierista e il suo bagaglio su altra nave per la prosecuzione del viaggio.

Il passeggero è assoggettato ai poteri disciplinari del Comandante della nave per tutto quanto attiene alla sicurezza della nave.

### 13) Obblighi dei passeggeri

I passeggeri dovranno essere muniti di Passaporto individuale o di altro documento valido per l'espatrio, in corso di validità, per tutti i paesi previsti nell'itinerario e dei certificati sanitari eventualmente richiesti.

Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'Organizzatore o dall'agente di viaggio e dai fornitori dei servizi, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. In caso di inadempimento i passeggeri non potranno richiedere il risarcimento di danno alcuno ed anzi saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempimento alle obbligazioni sopra citate. I passeggeri sono tenuti a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in loro possesso utili per l'esercizio di diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno e sono responsabili verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. I passeggeri hanno inoltre il dovere di conformarsi, finché a bordo, alle legittime richieste del Comandante o degli ufficiali. Essi dovranno inoltre consentire, per ragioni di sicurezza e/o altre ragioni legittime, di lasciar ispezionare la propria cabina, i bagagli, i propri effetti personali, e permettere perquisizioni personali. I Passeggeri espressamente dichiarano di accettare questa condizione.

I Passeggeri sono inoltre tenuti a: effettuare prima del viaggio tutte le necessarie vaccinazioni; portare sempre con sé il biglietto di viaggio, un valido documento di riconoscimento, visti, libretti sanitari e qualsiasi altro documento necessario allo sbarco nei porti previsti.

L'Organizzatore ed il Comandante si riservano il diritto, a loro assoluta discrezione, di rifiutare l'imbarco o sbarcare in qualsiasi porto chiunque tenga una condotta pericolosa o comunque in grado di pregiudicare il benessere o il divertimento degli altri passeggeri a bordo. L'Organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi violazione di questa clausola da parte dei Passeggeri, che saranno tenuti ad indennizzare la compagnia per qualsiasi danno o perdita occasionata da violazioni della presente clausola. Il comportamento a bordo deve in ogni caso essere tale da non compromettere la sicurezza, la tranquillità e il divertimento degli altri passeggeri.

I Passeggeri non potranno imbarcare animali, armi da fuoco, munizioni, esplosivi e/o materiale infiammabile, sostanze tossiche e/o altrimenti pericolose. I Passeggeri saranno responsabili per tutti i danni sofferti dall'Organizzatore, dalla Nave e/o dai fornitori, a causa del loro mancato adempimento alle presenti prescrizioni. In particolare, i Passeggeri saranno responsabili per tutti i danni causati alla Nave, alle sue dotazioni e/o arredi, per gli infortuni e/o danni arrecati agli altri passeggeri e terze parti, per tutte le multe e spese che MSC sarà tenuta a corrispondere a causa loro.

### 14) Stato di salute e attitudine al viaggio

Il passeggero garantisce di essere in condizioni fisiche idonee a viaggiare per nave ed aereo.

Eventuali condizioni di inabilità e/o handicap obbligano il passeggero a presentare all'atto della prenotazione un certificato medico attestante l'idoneità al viaggio, la cui esibizione potrà in qualsiasi momento essere richiesta da MSC, ed informazioni dettagliate in ordine alla propria condizione e/o inabilità, in assenza dei quali potrà essere rifiutato l'imbarco.

Eventuali specifiche esigenze di trasporto e/o alloggio e/o assistenza dovranno essere comunicate all'atto della prenotazione e sono soggette a disponibilità.

L'Organizzatore non è in ogni caso responsabile di qualsivoglia conseguenza derivante dall'inabilità del passeggero al viaggio, che sia stata o meno manifestata.

Nessun rimborso o indennizzo è dovuto al passeggero che non possa iniziare o proseguire il viaggio a cagione della propria inabilità.

I passeggeri affetti da inabilità fisiche e/o mentali che richiedono particolari trattamenti (includere le persone su sedia a rotelle) sono tenuti a comunicare per iscritto all'Organizzatore la natura della propria inabilità, l'imbarco di eventuali apparecchiature mediche necessarie, l'eventuale assistenza medica specialistica di cui necessitano.

Gli stessi dovranno inoltre essere assistiti da un accompagnatore idoneo a viaggiare ed in grado di assisterli.

I passeggeri su sedia a rotelle dovranno essere muniti di propria sedia a rotelle pieghevole ed accompagnati da persona idonea a viaggiare ed in grado di assisterli.

Agli stessi non sarà consentito lo sbarco in tutti quegli scali in cui la Nave ormeggerà in rada. L'Organizzatore si impegna a fornire una lista di tali scali previa presentazione di richiesta scritta. L'Organizzatore avrà diritto di rifiutare l'imbarco a chiunque non abbia provveduto a comunicare come indicato in precedenza le proprie condizioni di inabilità e/o necessità di assistenza e a coloro i quali, a giudizio dell'Organizzatore, saranno ritenuti non idonei a viaggiare o le cui condizioni potrebbero costituire un pericolo per se stessi o per gli altri passeggeri a bordo. Il passeggero sarà tenuto a compilare eventuali questionari a tutela della salute pubblica, che le autorità sanitarie potranno sottoporli nel suo interesse, e a comunicare qualsiasi sintomo relativo a malattie, ivi comprese malattie gastrointestinali.

L'Organizzatore potrà rifiutare l'imbarco ai passeggeri per i quali si sospetti l'incubazione di malattie virali, sindromi batteriche, ivi incluso Norovirus.

Il rifiuto del passeggero di compilare il questionario potrà comportare il mancato imbarco.

Qualora l'Organizzatore, il comandante o il medico di bordo, dovessero constatare l'inidoneità al viaggio dello stato di salute di un passeggero, tale da pregiudicare la salute o la sicurezza a bordo o tale da non consentire lo sbarco in un qualsiasi porto o da costringere MSC Crociera a farsi carico della gestione, supporto e rimpatrio, il Comandante avrà il diritto di rifiutarne l'imbarco, di provvedere allo sbarco o di modificare l'eventuale sistemazione assegnata.

In qualsiasi momento il medico di bordo potrà ingiungere ai passeggeri affetti da malattie contagiose di non uscire dalla propria cabina, per esigenze di tutela della salute collettiva.

Il medico di bordo procederà alle operazioni di primo soccorso, alla somministrazione di farmaci e/o medicinali e potrà disporre il ricovero del passeggero presso il presidio sanitario di bordo o altre strutture sanitarie disponibili presso ciascuno



scalo, ogni qualvolta, a giudizio suo o del Comandante, ciò sarà ritenuto opportuno. L'eventuale rifiuto del passeggero di sottoporsi a uno di questi trattamenti legittimerà l'Organizzatore a sbarcare il passeggero in qualsiasi porto, senza alcuna responsabilità e/o spesa a proprio carico.

Nessun rimborso o indennizzo è dovuto al passeggero che non possa iniziare o proseguire il viaggio a causa della propria inabilità.

Si ricorda ai passeggeri che alcuni cibi e/o bevande possono provocare reazioni allergiche.

I passeggeri che soffrono di una qualsiasi forma allergica, o intolleranti a determinati alimenti, sono tenuti a darne comunicazione non appena a bordo.

Si consiglia di consultare un medico prima di procedere a prenotazione per bambini di età inferiore ai 12 mesi.

Le signore che raggiungeranno la 28ª settimana di gravidanza (ma non oltre) entro il termine della crociera, possono partecipare, purché siano in possesso di un certificato rilasciato da uno specialista che ne attesti la loro idoneità a viaggiare.

#### 15) Trattamenti medici

L'Organizzatore declina ogni responsabilità in ordine alle cure mediche o all'assistenza sanitaria fornita a terra. Il Passeggero è tenuto a stipulare polizza assicurativa a copertura delle spese sanitarie e dei costi di rimpatrio.

È dovere e responsabilità di ogni passeggero richiedere l'assistenza del Medico di bordo per qualsiasi necessità sanitaria; le spese relative sono ad esclusivo carico del passeggero. Il Medico di bordo non è tuttavia un medico specialista, e il presidio medico di bordo non è fornito delle normali attrezzature in dotazione ad un qualsiasi ospedale. La Nave è esclusivamente dotata di quelle apparecchiature obbligatorie secondo le leggi di bandiera vigenti e necessarie a fornire assistenza per le emergenze non gravi. Pertanto, l'Organizzatore, la Nave ed il Comandante non saranno in alcun modo responsabili per l'impossibilità di gestire a bordo eventuali patologie. In tutti i casi di malattia o infortunio, i Passeggeri potranno essere sbarcati al fine di essere sottoposti a trattamenti sanitari.

In tali circostanze l'Organizzatore e la Nave declinano ogni responsabilità in ordine all'assistenza medica che potrà essere fornita nei porti di scalo in cui il Passeggero sarà fatto sbarcare (essa infatti varia a seconda delle realtà locali).

#### 16) Responsabilità dell'organizzatore

L'Organizzatore è responsabile nei confronti del passeggero in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, se non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione imputabile al passeggero o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

Ai fini del presente contratto l'Organizzatore agisce anche per conto e nell'interesse di tutti i soggetti che sono o possono essere considerati suoi preposti o dipendenti o concessionari o agenti o sub-contraenti. Ad essi si estendono tutti i diritti, esenzioni o limitazioni di responsabilità, difese ed eccezioni di qualsiasi genere invocabili dall'Organizzatore in forza del presente contratto.

L'Organizzatore che abbia risarcito il passeggero è surrogato nei diritti e nelle azioni di quest'ultimo nei confronti del terzo

responsabile.

L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del passeggero per l'inadempimento da parte dell'agenzia di viaggio o da parte degli altri intermediari intervenuti nella stipulazione del contratto degli obblighi facenti carico a questi ultimi.

L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal passeggero nel corso dell'esecuzione del viaggio.

L'Organizzatore è altresì responsabile per morte, infortuni o malattie derivanti da azioni e/o omissioni proprie o di chiunque sia al suo servizio.

La responsabilità dell'Organizzatore è tuttavia limitata dalle convenzioni di seguito menzionate, se applicabili. In ogni caso, l'Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per:

- tutti gli eventi ascrivibili a responsabilità del Passeggero;
- atti od omissioni imprevedibili e/o inevitabili posti in essere da terzi che non abbiano alcun rapporto con l'Organizzatore in merito all'organizzazione del viaggio;
- tutte le conseguenze derivanti da circostanze insolite e/o imprevedibili al di fuori del controllo dell'Organizzatore o di coloro i quali agiscono per suo conto, incluse le ipotesi di forza maggiore;
- qualsiasi evento imprevedibile e/o inevitabile pur utilizzando la dovuta diligenza.

Tutti i trasporti (via aerea e via mare) sono soggetti alle Condizioni di Trasporto del Vettore, che costituiscono parte integrante del Contratto e potrebbero prevedere limitazioni parziali o totali di responsabilità. Una copia di tali documenti sarà resa disponibile a richiesta.

Il Trasporto di passeggeri e dei rispettivi bagagli per via aerea è regolato da Convenzioni Internazionali, tra cui la Convenzione di Varsavia del 1929 o la Convenzione di Montreal del 1999.

Tali Convenzioni costituiscono parte integrante del presente accordo, per quel che concerne le limitazioni alla responsabilità di MSC in quanto non organizzatrice diretta del trasporto aereo. Esse potranno prevedere limitazioni di responsabilità in favore del vettore per morte e/o infortuni, perdite e/o danneggiamento di bagagli, ritardi. Alcuna responsabilità potrà pertanto essere addebitata all'Organizzatore in relazione al trasporto aereo. Copia di tali Convenzioni sarà resa disponibile a richiesta.

Il Trasporto di Passeggeri via mare sarà disciplinato dalla Convenzione di Atene del 1974 (e da successive modifiche). La Convenzione di Atene è parte integrante delle presenti condizioni contrattuali. Pertanto, qualsiasi responsabilità dell'Organizzatore in relazione a morte e/o infortuni, smarrimento e/o danneggiamento di bagagli, sarà determinato in conformità di essa. La Convenzione di Atene limita in molte circostanze la responsabilità del vettore rispetto ad eventi di morte, infortuni, smarrimento o danneggiamento dei bagagli. In base a tale Convenzione si presume che il bagaglio sia stato consegnato integro al Passeggero, salvo denuncia scritta da parte di quest'ultimo da presentarsi:

- in caso di danno evidente, prima dello sbarco o della riconsegna;
- in caso di danno occulto o smarrimento, nei 15gg. successivi allo sbarco e/o riconsegna o, in ogni caso, dal momento in cui essi si sono resi manifesti.



I danni relativi a tali eventi saranno rimborsati dall'Organizzatore nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione di Atene, previa riduzione di quanto imputabile a colpa del Passeggero e delle deduzioni previste dall'articolo 8 (4) della Convenzione di Atene. Una copia della convenzione sarà resa disponibile a richiesta.

La responsabilità dell'Organizzatore non potrà in alcun caso eccedere quella prevista per il Vettore nelle sue Condizioni di Trasporto e/o nelle convenzioni in esse contenute e/o applicabili.

Ad esclusione delle contestazioni derivanti dal Trasporto aereo (regolate dal punto 16), qualsiasi responsabilità dell'Organizzatore relativa ad eventi di morte e/o infortuni, smarrimento e/o danneggiamento bagagli, non potrà mai eccedere i limiti previsti dalla Convenzione di Atene di SDR 46,666 per passeggero (per morte/infortunio).

A dispetto di quanto diversamente eventualmente previsto nelle presenti Condizioni contrattuali, l'Organizzatore non sarà ritenuta in alcun caso responsabile per perdite di profitto, lucro cessante, danni futuri e/o quanto a ciò direttamente connesso.

L'Organizzatore non sarà altresì responsabile per qualsiasi contestazione derivante da perdite e/o danneggiamenti determinati da guerra, minacce di guerra, rivolte, guerre civili, concorrenza sleale (sia da parte di dipendenti o altri), attività/minacce terroristiche, rischi sanitari e/o epidemie, disastri naturali e/o nucleari, incendi, avverse condizioni meteo-marine, suicidio o tentato suicidio da parte del Passeggero, esposizione volontaria a pericoli immotivati (ad eccezione dei casi di salvataggio) o partecipazione ad attività insolitamente pericolose, e qualsiasi circostanza analoga, al di fuori del controllo della MSC.

#### 17) Voli

L'Organizzatore non potrà comunicare in anticipo le compagnie aeree e i modelli di aeromobile con cui i Passeggeri viaggeranno. I voli saranno in ogni caso effettuati con voli di linea e/o charter di compagnie aeree riconosciute. I Passeggeri riceveranno conferma degli orari dei voli e degli itinerari nel loro biglietto di viaggio, che gli sarà consegnato approssimativamente 14gg. prima della partenza.

Per i viaggi in date diverse da quelle previste dal Catalogo o con vettori e/o rotte particolari, potrebbero essere applicate ai passeggeri tariffe maggiori. In questo caso, il passeggero sarà informato prima della conferma della prenotazione.

#### 18) Limiti del risarcimento

Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia e, in particolare, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo resa esecutiva con legge 19 maggio 1932 n. 841, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 su trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963 n. 806 e, con riferimento a ogni altro tipo di responsabilità, dalla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977 n. 1084. In ogni caso i danni alla persona e non sono risarcibili nei limiti previsti dall'art. 13 della Convenzione di Bruxelles 1970 (C.C.V.).

#### 19) Reclami e denunce

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal passeggero senza ritardo affinché l'Organizzatore

o il suo rappresentante locale vi pongano tempestivamente rimedio. Ogni reclamo a bordo dovrà essere indirizzato - a pena di decadenza - all'attenzione del personale di bordo nel minor tempo possibile dal verificarsi dell'evento oggetto di reclamo. Nell'ipotesi in cui il Personale di bordo non fosse riuscito a risolvere il problema a bordo, il passeggero è tenuto - a pena di decadenza - a sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore o all'agente di viaggio, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

#### 20) Assicurazioni

E' stata stipulata polizza assicurativa con Europ Assistance.

| Contributo spese a MSC Crociere per la gestione amministrativa della polizza Europ Assistance |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Valore viaggio in Euro  | Contributo spese per persona in Euro |
| fino a 800,00   | 18,00                                |
| da 800,01 a 1.300,00  | 29,00                                |
| da 1.300,01 a 1.850,00  | 35,00                                |
| da 1.850,01 a 2.350,00  | 41,00                                |
| da 2.350,01 a 3.400,00  | 49,00                                |
| da 3.400,01 a 5.200,00  | 65,00                                |
| da 5.200,01 a 7.750,00  | 96,00                                |

#### 21) Fondo di Garanzia

E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo nazionale di garanzia cui il passeggero può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

- a) rimborso del prezzo versato dal passeggero;
- b) rimpatrio del passeggero nel caso di viaggi all'estero.

Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di passeggeri da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.1999 n. 349 G.U. Del 12.10.1999. MSC partecipa al Fondo di Garanzia che viene alimentato con Polizza Assicurazioni Generali SpA n°39804074.

I nostri passeggeri, fino al momento della prenotazione alla crociera e per tutta la durata della stessa, fruiranno della copertura assicurativa che MSC Crociere ha sottoscritto con Europ Assistance, i cui contributi spese sono riportati a pagina 245.

#### ASSISTENZA SANITARIA

- Consulenza medica
- Invio di un medico o di un'ambulanza in Italia
- Segnalazione di un medico specialista all'estero
- Rientro Sanitario
- Trasporto salma
- Rientro con un familiare assicurato
- Rientro degli altri assicurati
- Viaggio di un familiare
- Accompagnamento dei minori
- Rientro dell'assicurato convalescente
- Prolungamento del soggiorno
- Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero
- Interprete a disposizione all'estero
- Anticipo spese di prima necessità
- Rientro anticipato
- Anticipo cauzione penale all'estero
- Segnalazione di un legale all'estero

#### ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio, Europ Assistance preventivamente contattata provvede, nel limite di ciascun Massimale per evento e per periodo, al pagamento diretto sul luogo o come rimborso all'Assicurato fino a 50.000,00 Euro.

Le garanzie sono prestate fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dei Medici di EUROP ASSISTANCE, in condizioni di essere rimpatriato. Nei casi in cui la Struttura Organizzativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Struttura Organizzativa. Rimborso fino a 2.000,00 Euro delle spese di primo soccorso.

- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;

- soccorso e ricerca in mare.

Nei massimali indicati sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese di trasporto relative al trasferimento fino al più vicino luogo di Pronto Soccorso o Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato, fino a Euro 5.000,00 per Assicurato (Quest'ultima prestazione è valida solo per gli assicurati residenti in Europa).

#### ASSICURAZIONE BAGAGLIO

Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, che aveva all'inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto in Polizza.

Per viaggi effettuati in aereo, treno, pullman o nave, la garanzia è operante: dalla stazione di partenza (portuale, aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente.

Massimale

Europ Assistance, nel limite del capitale assicurato di 2.600,00 Euro indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, incendio, bagnamento o colaggio di liquidi, mancata riconsegna da parte del vettore, del bagaglio. E' compreso in garanzia, nel limite di € 150,00 per persona, il danneggiamento del bagaglio causato da un vettore.

Fermi i massimali indicati in precedenza l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di Euro 150,00.

I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.

In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 50,00.

#### SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO

Qualora l'Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 8 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati, dovesse sostenere spese imprevedute per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso.

E.1. Massimale

EUROP ASSISTANCE, in eccedenza al capitale assicurato, e con il massimo di 400,00 Euro per periodo assicurativo, rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 8 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. La garanzia decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

#### ANNULLAMENTO VIAGGIO E/O LOCAZIONE

Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle

cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'agenzia o dall'organizzazione viaggi una penale, Europ Assistance rimborserà l'importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione).

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:

a. malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso:

1. dell'Assicurato;
2. del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati, o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
3. di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente dell'Assicurato, quest'ultimo indicherà una sola persona come "compagno di viaggio".

In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico.

b. impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;

c. danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;

d. impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;

e. citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.

f. incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio.

g. guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato dall'attivazione da parte della Struttura Organizzativa della prestazione di Soccorso Stradale, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio.

h. furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento (carta identità, passaporto) dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.

i. convocazione per il servizio militare o richiamo in servizio a seguito di crisi internazionali. EUROP ASSISTANCE rimborsa la penale addebitata all'Assicurato.

#### F.1. Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio e/o locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

#### F.2. Massimale

Viene rimborsato per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza del massimale previsto nel contratto con l'organizzazione di viaggio, pubblicato dallo stesso sui propri cataloghi, che non potrà mai essere superiore a 12.000,00 Euro per Assicurato. Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 30.000,00 per sinistro.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.

#### F.3. Scoperto

In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.

In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia e/o infortunio, che non comportino ricovero ospedaliero, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando il numero 02/58.24.00.70 attivo 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio.

Europ Assistance potrà provvedere, con il consenso dell'Assicurato, all'invio di un medico fiduciario per valutare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da rendere impossibile la partecipazione al viaggio.

In tal caso la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10%.

Se l'Assicurato non presta il consenso all'invio del medico di Europ Assistance e presenta esclusivamente il certificato del medico curante, saranno applicati i seguenti scoperti:

- 20% se la penale è inferiore al 75% del costo del viaggio
- 25% se la penale è superiore o pari al 75% del costo del viaggio.

Qualora l'Assicurato non provveda alla denuncia telefonica entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio, ma effettui comunque la denuncia entro i limiti previsti dalle esclusioni di polizza (prima della partenza ed entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio) la penale sarà rimborsata con uno scoperto del 25%.

In caso di rinuncia non determinata da malattia, infortunio, ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare della penale stessa.

#### F.4. Sono esclusi dalle garanzie

##### 1) I casi di rinuncia causati da:

- infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni, che non siano un genitore o un suocero/a dell'Assicurato o compagno di viaggio Assicurato;
- infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione al viaggio;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
- mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto F.a);
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio.

- a parziale deroga dell'Art. A.7 "Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni": Sono esclusi i casi di rinuncia per malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio.

2) Casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa.

3) I casi in cui l'Assicurato non abbia provveduto alla comunicazione come previsto al successivo punto "Obblighi dell'Assicurato" entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione.

#### F.5. Obblighi dell'Assicurato

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando il numero 02-58.24.00.70 attivo 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio per poter usufruire, se le condizioni lo consentano, dell'applicazione di uno scoperto inferiore come indicato nel paragrafo "Scoperto" o comunque entro i termini previsti al paragrafo "Esclusioni".

Nel caso in cui l'Assicurato chiami entro le 24 ore di cui sopra, la Struttura Organizzativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per il rilascio dell'apposito certificato.

Se l'Assicurato non dovesse consentire ad Europ Assistance di inviare il medico, verrà applicato uno scoperto pari a quanto indicato nel paragrafo "Scoperto".

Europ Assistance si riserva la facoltà di non inviare il proprio medico.

Nel corso della denuncia telefonica dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di lista passeggeri preceduto dal prefisso MSC1;
- la causa dell'annullamento;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato.

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone indicate al punto F.4, la denuncia dovrà riportare:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell'annullamento;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato;
- inizio e termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio MSC) - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano oppure via fax al n° +39.02.58.38.45.75 i seguenti documenti:

- numero di lista passeggeri preceduto dal prefisso MSC1;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;

- in caso di smarrimento/ furto/ rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto/ smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento;

- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato o originale (in caso di addebito totale da parte del vettore aereo);
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.

Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio/locazione non utilizzati dall'Assicurato.

#### RIMBORSO VACANZE PERDUTE

Qualora venga attivata una delle seguenti prestazioni di assistenza organizzate da EUROP ASSISTANCE:

- Trasporto - rimpatrio sanitario;
- Rientro anticipato;
- Rientro della salma,

Europ Assistance, nel limite massimo di 5.200,00 Euro rimborsa all'Assicurato, ai famigliari o ad un compagno di viaggio il pro-rata della vacanza non usufruita a decorrere dalla data di rientro a domicilio e/o residenza.

##### G.1. Massimale

Il rimborso sarà effettuato, nel limite massimo di 5.200,00 Euro conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione della crociera (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.

In caso di interruzione di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.

#### RITARDO AEREO

Valida nel giorno stesso della partenza del viaggio o in quello di ritorno. Interviene in caso di ritardo del volo dovuto a qualsiasi motivo, sia esso imputabile alla Compagnia Aerea, al Tour Operator, o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente ecc.

##### H.1. Massimali

EUROP ASSISTANCE indennizza l'Assicurato di 150,00 Euro per un ritardo del primo volo di andata e/o di ritorno superiore a 8 ore complete.

#### DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

- Le prestazioni VIAGGI TOUR OPERATOR sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio, con la sola eccezione delle garanzie assicurative Rimborso Spese Mediche e Assicurazione Bagaglio, ed effetti Personali che potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

- L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti di Europ Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni e/o garanzie valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

Le prestazioni e/o garanzie non sono dovute:

- a) per malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- b) per malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- c) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- d) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di van-

dalismo;

f) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;

g) sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, salti dal trampolino con sci o idrosci, kite surfing, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti).

- Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

- Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

- Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente a Europ Assistance, restando inteso che MSC è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.

- Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

- Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiamo adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

#### COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE IN CASO DI NECESSITA'

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

**IMPORTANTE:** si suggerisce di non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero di

- Telefono 02.58.24.00.70

- Fax Struttura Organizzativa 02.58.47.72.01

- Fax Ufficio Liquidazione Sinistri 02.58.38.45.75

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

-Tipo di intervento richiesto

-Nome e cognome

-Numero di lista passeggeri preceduto dal prefisso MSC1

-Recapito telefonico

*Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati personali dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 (codice Privacy), del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati comuni e sensibili, così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei Dati.*

*Il testo delle garanzie e prestazioni è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di polizza che sarà consegnato a tutti gli Assicurati.*

